

(N. 457-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 giugno 1949 (V. Stampato N. 471)

presentato dal Ministro degli Affari esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria e Commercio

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro di Grazia e Giustizia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 GIUGNO 1949

Comunicata alla Presidenza il 7 luglio 1949

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione dei nominativi di origine e la salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti, concluso a Roma, fra l'Italia e la Francia, il 29 maggio 1948.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo stipulato a Roma il 29 maggio 1948, tra l'Italia e la Francia, avente per oggetto la protezione dei nominativi di origine e la salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti, si ricollega nel suo intento ed ha per così dire il suo germe, negli articoli 9, 10 e 10-*bis* della Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883, per la

protezione industriale, nel testo riveduto all'Aja il 6 novembre 1925.

Già le clausole di cui ai detti articoli prevedevano che ogni prodotto portante un marchio di fabbrica o di commercio, o un nome commerciale, illecitamente, fosse soggetto a sequestro all'atto dell'importazione nei paesi dell'Unione in cui detto marchio

o nome commerciale avesse diritto a protezione legale; egualmente il sequestro doveva effettuarsi nel paese in cui l'apposizione illecita fosse avvenuta, o nel paese nel quale il prodotto fosse stato importato.

Inoltre qualora la legislazione di un paese non ammettesse il sequestro all'atto della importazione, al sequestro doveva aversi per sostituita la proibizione di importazione o il sequestro all'interno; e se nemmeno questi mezzi fossero stati dalla legislazione del paese consentiti, dovevano valere le altre azioni e mezzi assicurati dalla legge stessa in simili casi ai nazionali (articolo 9). Tali disposizioni erano poi dichiarate applicabili a tutti i prodotti portanti indicazioni false di *località o di un paese determinato di provenienza*, qualora tale indicazione fosse stata congiunta a un nome commerciale fittizio o adoperato con intenzione fraudolenta (articolo 10). Era infine stabilito l'obbligo dei paesi contraenti di assicurare una protezione effettiva contro la concorrenza sleale, della quale in particolare alcune forme venivano precisate e proibite (articolo 10-*bis*).

Questo sistema di protezione viene sviluppato e precisato nel presente Accordo, che mentre supplisce nei rapporti tra la Francia e l'Italia alla mancanza di adesione da parte dell'Italia alla Convenzione stipulata a Madrid il 14 aprile 1891, concernente la repressione delle *false indicazioni sulla provenienza delle merci*, assicura il beneficio protettivo a prodotti italiani molto diffusi in Francia e rinomati.

Sono protetti vini, formaggi, salumi, frutta, ortaggi, essenze, dolciumi, lavorazioni in merletti, in maioliche, in vetri, con una numerazione contenuta nell'allegato A), che è suscettibile di completamento.

Tra i vini sono mentovati il Barolo, il Chianti, il Lacrima Christi del Vesuvio, il moscato di Trani, ecc. Tra i formaggi sono mentovati il parmigiano, il gorgonzola, il provolone, la mozzarella, ecc.

Tra i salumi sono mentovati la mortadella di Bologna, il cotechino di Modena, ecc. tra la frutta sono mentovati le arance di Palermo, il moscato di Terracina, le noci di Sorrento, ecc.

Seguono quindi le essenze come il bergamotto di Calabria ed altre; i dolciumi come il panettone di Milano ed altri;

« gigante », « vialone », « Maratelli »; infine i merletti di Venezia e « Burano »; le maioliche artistiche di Gualdotadino, di Gubbio, ecc. i Murano (vetri).

Gli articoli dell'Accordo hanno come premessa l'interesse reciproco dell'Italia e della Francia di garantire i loro prodotti contro la concorrenza sleale e di proteggere i nominativi di origine e le denominazioni di certi prodotti.

Con l'articolo 1 è definito atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza non conforme alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui impresa, formula che corrisponde a quella dell'articolo 2598, n. 3, del Codice civile italiano. Contro la concorrenza sleale nei rapporti commerciali, i due Paesi si obbligano a prendere tutte le misure necessarie per garantire in maniera effettiva i prodotti naturali o fabbricati originari dell'altra Parte contraente. In particolare i due Paesi si impegnano a reprimere e a vietare col sequestro o in qualsiasi altro modo previsto dalla propria legislazione, la fabbricazione, la circolazione, l'importazione, il deposito, la vendita e la messa in vendita allo interno o all'esportazione di ogni prodotto che porti in sé, sugli involucri immediati o sull'imballaggio esterno, sulle fatture, sulle lettere di vettura e carte di commercio, marchi, nomi, iscrizioni, illustrazioni che direttamente o indirettamente importino indicazioni false circa l'origine, la specie, la natura e la qualità specifica di tali merci e prodotti.

Il sequestro o le altre sanzioni di cui sopra saranno applicati sui territori dei due Paesi in conformità delle rispettive legislazioni, sia a diligenza dell'Amministrazione, sia a richiesta del pubblico ministero, sia su iniziativa della parte interessata. È chiarito che le disposizioni di questo articolo 1 non si applicano ai prodotti in transito.

Un contenuto particolare ha l'articolo 2 che si occupa delle denominazioni geografiche di origine e delle denominazioni dei prodotti. È stabilito infatti che le parti contraenti si obbligano a prendere le misure in conformità dell'articolo 1, per reprimere sul proprio territorio l'uso nella lingua di origine o l'imitazione in lingua straniera delle indicazioni geografiche di provenienza e delle denomi-

nazioni dei prodotti dell'altra Parte elencati nell'allegato A), anche se sia indicata la vera provenienza del prodotto o la denominazione sia accompagnata da termini rettificati, come « genere », « tipo » e altri.

Per l'articolo 3 le Parti contraenti hanno facoltà di esigere che i prodotti che beneficiano, secondo l'accordo dei nominativi di origine e delle denominazioni protette, siano accompagnati al momento della importazione da un certificato di origine, rilasciato da autorità o da un organismo o consorzio designato dal Paese speditore e accettato dal Paese destinatario.

L'articolo 4 stabilisce che l'enumerazione dei prodotti specificati nell'allegato A) potrà essere ulteriormente completata mediante notifica dall'una delle Parti, accettata dall'altra.

L'articolo 5 è importante perchè ha riferimento con la costituzione di una Unione doganale italo-francese.

È stabilito infatti che la Commissione mista prevista nel protocollo relativo alla costituzione di detta Unione, dovrà avere nel suo programma la istituzione di una legislazione analoga o parallela sulle denominazioni di origine, e sulla realtà dei rapporti commerciali, esaminando inoltre i mezzi perchè negli altri Paesi siano congiuntamente protette le denominazioni di origine francesi e italiane.

L'articolo 6 precisa che l'Accordo è stipulato per una durata indeterminata, e non potrà essere denunziato che con preavviso di un anno, e solo a partire dal 1° settembre 1948.

L'Accordo è completato con lo scambio di note. Le prime hanno per oggetto il rinvio al 1° giugno 1949 dell'entrata in vigore della protezione della denominazione del prodotto francese « Cognac ». Tale rinvio fu sollecitato da parte nostra, per dare un lasso di tempo ai produttori italiani di « Cognac », entro il quale utilizzare il materiale già predisposto e soprattutto le etichette esistenti, e per assuefare il pubblico ad altre denominazioni.

I detti produttori italiani di « Cognac » erano avvisati della eventualità di dover

rinunziare a tale denominazione, sin da quando, nel 1935 fu decisa in via di principio l'adesione alla Convenzione di Madrid, concernente la repressione delle false indicazioni sulla provenienza delle merci. Ora l'Associazione italiana di industriali ed esportatori di vini, liquori e derivati ha sottoposto a Parlamentari il rilievo che il termine del 1° giugno 1949 non sarebbe stato sufficiente per assicurare l'esaurimento degli « Stocks » detenuti dai dettaglianti, e chiede un altro anno di dilazione.

Il Senato non può che approvare o respingere l'Accordo e le note che lo completano; vedrà il Governo se tentare di ottenere, il che non sembra facile, una ulteriore dilazione da quello francese, benchè il termine del 1° giugno 1949 sia già scaduto.

Le altre due note scambiate riguardano l'impegno della Repubblica italiana di aderire all'Accordo di Madrid di cui sopra, sulle false indicazioni di provenienza.

Come si è detto l'adesione in via di principio fu decisa sin dal 1935, ma fu differita sotto l'influsso della infausta politica economica dell'autarchia.

La Convenzione di Madrid costituisce un progresso rispetto alla Convenzione di Unione di Parigi, poichè questa all'articolo 10 come si è accennato, subordinava il sequestro al concorso di una doppia condizione, che il prodotto fosse rivestito di una falsa indicazione di provenienza e che inoltre tale indicazione fosse congiunta a un nome commerciale fittizio o adoperato con intenzione fraudolenta.

La Convenzione di Madrid non richiede il concorso di questo secondo elemento. Essa al tempo stesso protegge oltre le vere e proprie indicazioni di provenienza, i nominativi tipici nazionali, che manifestano chiaramente la provenienza.

È dunque da approvare l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e scambi di note relativi.

SCHIAVONE, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo e scambi di Note relativi alla protezione dei nominativi di origine e alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti, conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 29 maggio 1948.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambi di Note suddetti a partire dalla loro entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta U. n. ciate*